

# INFORMATIVA PER IL CLIENTE AI SENSI DELLA LCA

## ASSICURAZIONE VIAGGI

### 1 Generale

La presente informativa per il cliente offre una panoramica chiara dell'identità dell'assicuratore e del contenuto essenziale del contratto d'assicurazione (art. 3 della Legge federale sul contratto d'assicurazione, LCA). Diritti e doveri delle parti contraenti sono contenuti nell'offerta/proposta ovvero nella polizza e nelle condizioni contrattuali. Per quanto qui non previsto valgono le disposizioni della LCA.

Per i contraenti con residenza abituale o amministrazione centrale nel Principato del Liechtenstein valgono le norme cogenti del diritto del Principato del Liechtenstein. Per i rischi ubicati nel Principato del Liechtenstein e per i proponenti con residenza abituale o amministrazione centrale nel Principato del Liechtenstein vale l'obbligo di informazione previsto dalla legge sul contratto di assicurazione del Principato del Liechtenstein (VersVG). Qualora la Società violi l'obbligo di informazione del Liechtenstein, il proponente non è vincolato alla proposta e il contraente può recedere dal contratto dopo la stipula. Il diritto di recesso si estingue entro e non oltre le quattro settimane successive al momento in cui vengono recapitate la polizza e le informazioni circa il diritto di recesso.

### 2 Chi sono gli assicuratori?

Allianz Suisse Società di Assicurazioni SA con sede in Richtiplatz 1, 8304 Wallisellen (di seguito denominata "Società"). Allianz Suisse Società di Assicurazioni SA è una società anonima di diritto svizzero.

L'autorità di vigilanza competente è l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), Laupenstrasse 27, 3003 Berna.

### 3 Quando ha inizio il contratto?

La protezione assicurativa ha inizio alla data indicata nell'offerta/proposta ovvero nella polizza.

### 4 Tempi e modalità di revoca del contratto

Il contraente può revocare la proposta di conclusione del contratto o la dichiarazione di accettazione dello stesso per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo.

Il termine di revoca è di 14 giorni e decorre dal momento in cui il contraente ha proposto o accettato il contratto. Il termine si considera osservato se il contraente comunica la revoca alla Società, o consegna la dichiarazione di revoca alla posta, entro l'ultimo giorno del termine.

Il diritto di revoca è escluso per le coperture provvisorie e le convenzioni di durata inferiore a un mese.

### 5 Rischi assicurati e copertura assicurativa?

I rischi assicurati e la portata della copertura assicurativa sono indicati nell'offerta/proposta ovvero nella polizza e nelle condizioni contrattuali.

Sono assicurabili i viaggi intrapresi da singoli e famiglie in Europa o in tutto il mondo.

A seconda di quanto concordato la protezione assicurativa copre i rischi e le prestazioni seguenti:

#### 5.1 Spese di annullamento

- Sono assicurati i costi di cancellazione del viaggio in caso di mancata partecipazione o costi aggiuntivi (ad es. in seguito a malattia, infortunio, decesso, gravidanza, danneggiamento dei beni di proprietà nel luogo di domicilio, ritardo/indisponibilità del mezzo di trasporto pubblico durante il viaggio di andata, incidente/guasto del veicolo privato o del taxi durante il viaggio di andata);
- Difficoltà di guarigione, cancellazione da parte del fornitore di servizi e disposizioni di autorità non danno diritto alle prestazioni;
- L'assicurazione in oggetto è un'assicurazione di danni;
- Viene indennizzato il valore di risarcimento.

#### 5.2 Assistance persone

- Sono assicurate le prestazioni dell'Assistance persone (ad es. il trasferimento all'ospedale idoneo più vicino, il rimpatrio della salma in caso di decesso, il viaggio di ritorno in caso di malattia, incidente o decesso a casa di una persona vicina a casa o del sostituto sul posto di lavoro, le spese di ricerca e recupero, l'anticipo dei costi ospedalieri);
- Non c'è diritto alla prestazione in assenza di autorizzazione della Società o di cancellazione da parte del fornitore di servizi;
- Si tratta di una prestazione di servizi Assistance.

#### 5.3 Servizio di blocco

- Prevede un'assistenza 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno in caso di furto, scomparsa e perdita di telefoni cellulari, carte di credito, bancarie, postali e fedeltà nonché di documenti d'identità;

- Non c'è diritto a prestazioni per i danni insorti per irreperibilità dell'istituto o del fornitore e per i danni patrimoniali conseguenti alla perdita delle cose assicurate;
- Si tratta di una prestazione di servizi Assistance.

#### 5.4 Travel Hotline

---

- Prevede un'assistenza telefonica 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno per informazioni di viaggio, segnalazione di ospedali e medici all'estero, consulenza e servizio di avviso a parenti e datori di lavoro;
- La Società non risponde per i danni patrimoniali e i pregiudizi alla salute derivanti dalle informazioni e dalle prestazioni di Travel Hotline;
- Si tratta di una prestazione di servizi Assistance.

#### 5.5 Protezione giuridica viaggi

---

- Sono assicurate le prestazioni del servizio legale di CAP e le prestazioni in denaro in caso di controversie e procedimenti connessi a viaggi, ad esempio, la difesa in procedimenti penali e amministrativi, controversie in merito al diritto delle assicurazioni, contrattuale e responsabilità civile extracontrattuale;
- Non c'è diritto a prestazioni se l'evento o le sofferenze causate dall'assicurato sono dovuti all'abuso di alcol/stupefacenti o medicinali; se il motivo del viaggio è un trattamento medico; per le conseguenze di eventi dovuti a decisioni amministrative; in assenza di una valida licenza di condurre o di un'autorizzazione a condurre un veicolo; in caso di controversie con le autorità;
- L'assicurazione in oggetto è un'assicurazione di danni.

#### 5.6 Bagaglio di viaggio (modulo 1)

---

- Sono assicurati danneggiamenti e distruzione imprevisti e improvvisi causati da agenti esterni, la mancata consegna del bagaglio di viaggio, i costi per la sostituzione di documenti d'identità e di altro tipo nonché per il bagaglio di viaggio sostitutivo in seguito a ritardo nella consegna;
- Non sono assicurati i danni a merci, attrezzi e utensili di lavoro, a biciclette, veicoli, aeromobili e imbarcazioni (accessori compresi), a valori pecuniari, gioielli e orologi, biglietti di viaggio, francobolli, atti ufficiali e documenti commerciali;
- L'assicurazione in oggetto è un'assicurazione di danni;
- Viene indennizzato il valore di risarcimento.

#### 5.7 Bagaglio di viaggio (modulo 2)

---

- Sono assicurate le stesse prestazioni del modulo 1 più furto, perdita, smarrimento e dimenticanza;
- Non sono assicurati i danni a merci, attrezzi e utensili di lavoro, a veicoli a motore, rimorchi e motociclette, compresi i rispettivi accessori;

- L'assicurazione in oggetto è un'assicurazione di danni;
- Viene indennizzato il valore di risarcimento.

#### 5.8 Soccorso stradale e Assistance

---

- Sono assicurati il soccorso stradale, il traino all'officina idonea più vicina, i costi di recupero dopo un incidente (rimessa in carreggiata del veicolo), il pernottamento durante la riparazioni del veicolo o in caso di furto del veicolo, il viaggio di rientro in seguito a guasto/incidente/furto, malattia grave, lesioni gravi o decesso del conducente e la consegna di pezzi di ricambio all'estero;
- Non c'è diritto a prestazioni in caso di guida in stato di ebbrezza (con superamento del limite alcolemico legale vigente nel Paese interessato), abuso di droghe o medicinali e partecipazione attiva a scioperi o disordini;
- Si tratta di una prestazione di servizi Assistance.

#### 5.9 Franchigia per veicoli a noleggio

---

- È assicurata l'assunzione da parte dell'assicuratore della franchigia prevista dalla copertura casco in caso di automobili, camper (fino a 3.5 t) e motociclette a noleggio, nonché rimorchi per campeggio e roulotte omologati;
- Non c'è diritto a prestazioni in caso di uso di taxi e veicoli di scuole guida e per i danni connessi a violazioni contrattuali nei confronti della società di noleggio;
- L'assicurazione in oggetto è un'assicurazione di danni.

Definizione di assicurazione di danni: assicurazione che indennizza sulla base dell'effettivo ammontare del danno. Le somme assicurate e i sottolimiti concordati costituiscono il limite massimo delle prestazioni.

Definizione di assicurazione di somma fissa: assicurazione che indennizza sulla base della somma concordata contrattualmente, indipendentemente dall'effettivo ammontare del danno.

### 6 Ammontare ed esigibilità del premio?

L'ammontare del premio dipende dai rischi assicurati e dalla copertura richiesta. In caso di pagamento rateale può essere maggiorato di una commissione. Tutte le informazioni sul premio e su eventuali commissioni sono contenute nell'offerta/proposta ovvero nella polizza o nei relativi fogli allegati.

Il premio va pagato alla scadenza specificata nel contratto.

La Società può adeguare il contratto (ad es. aumentare i premi o i supplementi rateali) con effetto dal periodo di assicurazione successivo).

### 7 Validità temporale della protezione assicurativa

L'assicurazione copre le pretese per i sinistri che si verificano in corso di contratto.

## 8 Notifica obbligatoria di sinistro

Quando si verifica un sinistro, il contraente o l'avente diritto deve informare immediatamente la Società.

## 9 Quando si estingue il contratto?

Il contraente può disdire il contratto nei seguenti casi:

- Alla fine del terzo anno di contratto e di ogni anno successivo previsto dal contratto.  
Termine: la disdetta deve pervenire alla Società almeno 3 mesi prima della scadenza. Se il contratto non viene disdetto, si rinnova tacitamente ogni volta di un anno. I contratti a tempo determinato senza clausola di rinnovo si estinguono automaticamente alla data indicata nella proposta/offerta ovvero nella polizza.
- Dopo un sinistro con obbligo di indennizzo.  
Termine: entro e non oltre 4 settimane dopo che il contraente è venuto a conoscenza del pagamento da parte della Società.
- In caso di modifica dei premi da parte della Società.  
Termine: entro e non oltre l'ultimo giorno del periodo di assicurazione.
- Nel caso in cui la Società violi l'obbligo legale di informare.  
Termine: entro e non oltre 4 settimane dal momento in cui il contraente viene a conoscenza della violazione e delle informazioni di cui all'art. 3 LCA, e in ogni caso una volta trascorsi due anni dalla violazione dell'obbligo.

La Società può disdire il contratto nei seguenti casi:

- Alla fine del terzo anno di assicurazione e di ogni anno successivo previsto dal contratto.  
Termine: la disdetta deve pervenire al contraente almeno 3 mesi prima della scadenza.
- Dopo un sinistro con obbligo di indennizzo.  
Termine: entro e non oltre la data di erogazione dell'indennizzo.

Il presente elenco contiene le possibilità di disdetta essenziali. Ulteriori possibilità di disdetta sono previste nelle condizioni ovvero nella LCA.

## 10 Ulteriori obblighi del contraente

- Accertamento dei fatti: il contraente è tenuto a collaborare con la Società in caso di accertamenti relativi al contratto d'assicurazione – come per esempio per violazioni dell'obbligo di dare avviso, aggravamento del rischio, verifiche delle prestazioni, ecc. – e a fornirle qualsiasi informazione e documentazione utile, richiedere le stesse a terzi per conto della Società nonché autorizzare terzi per iscritto a fornire a quest'ultima i relativi dati, documenti, ecc. La Società è inoltre autorizzata ad effettuare autonomamente accertamenti in merito.

- Caso assicurato: l'evento assicurato deve essere immediatamente notificato alla Società.

Il presente elenco contiene solo gli obblighi più ricorrenti. Il contraente è sottoposto a ulteriori obblighi ai sensi delle condizioni contrattuali e della LCA.

## 11 A chi inviare eventuali reclami?

I reclami possono essere indirizzati all'ufficio reclami (su [www.allianz.ch](http://www.allianz.ch)).

È inoltre a disposizione, quale soggetto indipendente, la: Fondazione Ombudsman dell'assicurazione privata e della Suva, Casella postale, 6901 Lugano.

## 12 Utilizzo dei dati del contraente da parte della società

La Società tratta i dati personali del contraente nel rispetto delle disposizioni legali:

- per le attività connesse alla stipula e all'esecuzione del contratto (ad es. consulenza e assistenza, valutazione del rischio);
- a tutela dei propri legittimi interessi o di quelli di terzi (ad es. finalità di marketing);
- per ottenere il consenso del contraente (ad es. per il trattamento di dati personali particolarmente sensibili);
- per adempiere agli obblighi di legge (ad es. Legge sul riciclaggio di denaro o diritto in materia di sorveglianza degli assicuratori).

La Società non trasmette i dati personali del contraente a soggetti terzi non autorizzati. I dipendenti della Società hanno accesso esclusivamente ai dati di cui hanno bisogno per adempiere agli obblighi legali e contrattuali. Per la fornitura dei servizi la Società può avere necessità di inoltrare i dati del contraente a soggetti interni ed esterni al Gruppo. Tra questi, a seconda dello scopo, rientrano ad es. società del Gruppo Allianz, assicuratori precedenti, riassicuratori e partner convenzionati. Inoltre, se obbligata per legge, la Società è tenuta a rivelare i dati personali del contraente agli uffici statali (ad es. autorità, assicuratori sociali, tribunali).

La Società tratta e conserva i dati personali del contraente per il periodo obbligatorio previsto dalle disposizioni legali o contrattuali.

Il contraente dispone di un diritto di accesso, rettifica, opposizione, limitazione e cancellazione dei propri dati personali.

Per ulteriori informazioni si rimanda alle Informazioni sulla protezione dei dati pubblicate sul sito di Allianz Suisse ([www.allianz.ch/privacy](http://www.allianz.ch/privacy)).

